

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1280

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, CERUTI, PREARO, LOBIANCO, URSO, MEUCCI, PATRINI,
TAMBRONI ARMAROLI, DE LEONARDIS, SGARLATA, BOVA, PAVONE,
MARTINI MARIA ELETTA, DE PONTI, CASTELLUCCI, IOZZELLI**

Presentata il 27 marzo 1969

Interpretazione autentica degli articoli 205 e seguenti del titolo secondo del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni derivanti da lavori aventi carattere oggettivamente agricolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa della complessità della materia dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le norme che sono state poste in essere non hanno trovato facile applicazione per quanto concerne la sostanziale differenziazione del rapporto assicurativo in relazione alla definizione oggettiva dei lavori agricoli.

Di qui la necessità di una norma interpretativa che chiarisca la portata delle disposizioni del titolo secondo concernenti l'impiego di mezzi meccanici, ponendo in evidenza la sostanziale differenza giuridica tra il rapporto assicurativo industriale e quello agricolo, come risulta configurato nei precedenti testi legislativi sulla materia e come ha trovato conferma nella codificazione del testo unico.

Nel campo delle attività industriali, esemplificate nell'articolo 1 del testo unico n. 1124, il rapporto assicurativo si rende obbligatorio nei confronti di tutte le persone fisiche e giu-

ridiche, private e pubbliche, che nell'esercizio delle predette attività occupano persone tra quelle indicate nell'articolo 4 del testo unico stesso.

In base a tale obbligo i datori di lavoro debbono denunciare all'istituto assicuratore la natura dei lavori e fornire gli elementi per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione (articolo 12 testo unico).

È chiaro perciò che il rapporto assicurativo per le predette attività ha carattere personale e temporale; cioè a dire che s'inizia e si estingue con l'inizio o la cessazione delle attività medesime.

Per quanto concerne, invece, le attività aventi carattere prettamente agricolo, vale a dire per tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi — dalla semina al raccolto — alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia per quei lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo a norma dell'articolo 2135 del codice ci-

vile, anche se detti lavori non sono eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo (articolo 207 del testo unico) la protezione dei rischi resta soggetta al regime assicurativo agricolo.

Ciò anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero direttamente dalla persona che ne usa.

Di conseguenza, il rapporto assicurativo, per i lavori aventi in senso oggettivo carattere prettamente agricolo, non ha più natura personale, come lo ha invece il rapporto assicurativo per i lavori industriali sopra accennati.

Trattasi di un rapporto che la migliore dottrina e la giurisprudenza riconoscono fondato *in re ipsa* da chiunque esso venga posto in essere.

Ogni volta quindi che si è in presenza di lavori oggettivamente agricoli, i rischi che ne derivano restano sempre sottratti al regime assicurativo industriale.

Ciò anche per il fatto che, mentre il rapporto industriale prescrive, per le persone assicurate, una prestazione di dipendenza diretta dal datore di lavoro, il rapporto assicurativo agricolo estende la protezione *de jure* (articolo 205 del testo unico) ai lavoratori fissi ed avventizi che risultano « addetti ».

In altre parole la legge prende in considerazione il fatto che il lavoratore sia adibito a tale attività, prescindendo dalla costituzione del rapporto di lavoro e ritiene tale fatto connaturale all'essenza del rapporto assicurativo agricolo.

Una volta precisata la differenziazione sostanziale tra i due rapporti assicurativi, non resta che chiarire la portata dell'articolo 207 del testo unico per quanto attiene alla definizione oggettiva dei lavori agricoli assoggettati alla protezione assicurativa del titolo secondo del testo unico.

Nel primo capoverso la letterale dizione della norma considera lavori agricoli quelli inerenti alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame ed alla silvicoltura, cioè tutti i lavori essenziali, primari e consuetudinari dell'agricoltura.

Sono compresi tra questi senza dubbio i lavori di aratura e le altre lavorazioni del terreno, la mietitura, la trebbiatura, la sgranatura, l'essiccazione dei prodotti, la mungitura, il taglio delle piante, cioè tutti i lavori

che rientrano nell'attività ordinaria dell'imprenditore agricolo, o meglio, nel ciclo normale della coltivazione della terra, dalla semina alla raccolta del prodotto.

Ma la norma precisa pure che i predetti lavori, essenziali e primari, si considerano oggettivamente agricoli anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse della azienda conduttrice del fondo.

Per cui, anche fermando l'esame al solo primo capoverso dell'articolo 207 del testo unico, non può essere posto in dubbio che i rischi derivanti dalla esecuzione di lavori dell'aratura e delle altre lavorazioni del terreno, della mietitura, trebbiatura, sgranatura, essiccazione e raccolta dei prodotti, taglio delle piante, ancorché compiuti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, restino sottratti oggettivamente all'obbligo dell'assicurazione industriale, in quanto non è influente il soggetto che materialmente esegue tali lavori.

In forza della detta ditanima appare non aderente alla vigente normativa porre in essere una discriminazione al fine di attribuire l'obbligo assicurativo industriale alle imprese che eseguono per conto di terzi e cioè nell'interesse di aziende agricole l'aratura e le altre lavorazioni del terreno, la mietitura, trebbiatura, sgranatura e simili, vale a dire tutti quei lavori che usualmente vanno sotto la definizione di lavorazioni meccanico-agricole.

Oltre tutto, tale discriminazione determinerebbe assurde posizioni di ingiustizia tra le diverse imprese che eseguono le medesime lavorazioni meccaniche.

Infatti verrebbero e determinarsi oneri assicurativi differenziati che, giuridicamente, non troverebbero giustificazione in quanto i rischi derivanti dalle lavorazioni prettamente agricole, in sé e per sé inerenti oggettivamente la coltivazione dei campi, sono tutti protetti *de jure* dal regime assicurativo agricolo.

Con l'articolo unico della presente proposta vengono pertanto specificate tanto la natura del rapporto assicurativo che sta alla base dei lavori oggettivamente agricoli, quanto i lavori oggettivamente agricoli che restano sottratti al regime assicurativo industriale, anche quando non eseguiti dall'azienda conduttrice del fondo.

Per queste considerazioni confidiamo nell'accoglimento della nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini del rapporto assicurativo di cui agli articoli 205 e seguenti del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i lavori eseguiti con impiego di macchine mosse da agente inanimato — quali l'aratura e le altre lavorazioni del terreno, la mietitura, la trebbiatura, la sgranatura, l'essiccazione dei prodotti, la mungitura e il taglio delle piante — sono da considerare « oggettivamente » agricoli in quanto rientrano nell'esercizio normale della agricoltura.

Pertanto tali lavori, da chiunque eseguiti, restano in ogni caso sottratti al regime assicurativo industriale.